

(N. 1302)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1800)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ROMITA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1955

Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere,
in estensione delle classifiche già disposte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In estensione delle classifiche disposte con le leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e 27 novembre 1922, n. 887, sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle per gli argini e le sponde del corso principale del fiume Tevere da Ponte Milvio al mare, nonchè quelle del canale di Fiumicino da Capo Due Rami all'inizio delle opere marittime, e degli affluenti nei tratti rigurgitati durante le massime piene.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà a stabilire con propri decreti i perimetri dei

compensori che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.

Qualora un nuovo compensorio si sovrapponga ad altri già stabiliti per opere classificate in seconda categoria prima della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a modificare con propri decreti il perimetro preesistente.

Il Ministro per i lavori pubblici è, altresì, autorizzato a determinare, ove occorra, con propri decreti i limiti precisi degli argini o tratti di argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi nelle località ove manchino argini continui, la continuità della difesa.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE.